



## **PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO**

### **ENTRO IL 15 NOVEMBRE LE DOMANDE**

In scadenza il 15 novembre la presentazione delle domande per fruire dei permessi per il diritto allo studio per il 2025.

#### **Chi può presentare la domanda?**

Il beneficio riguarda **docenti, educatori e personale ATA con contratto a T.I. o a T.D. fino al 31/08 o 30/06, compreso il personale in part time.**

#### **Dove?**

La domanda va presentata alla scuola di servizio.

#### **ATTENZIONE**

Per il personale che conseguirà un incarico dopo la scadenza del 15 novembre, molti USR consentono la presentazione tardiva della domanda, comunque entro 5 giorni dalla presa di servizio.

#### **Normativa di riferimento**

La normativa di riferimento è l'art. 37 del CCNL 2019/21, come integrato dai Contratti Integrativi definiti a livello regionale. La norma stabilisce il limite massimo del 3% del personale in servizio all'inizio dell'anno. La contrattazione integrativa regionale può definire i criteri di priorità, qualora le richieste superino il contingente massimo del 3%.

#### **Perché si chiedono i permessi?**

I permessi sono concessi per frequentare corsi universitari, postuniversitari, di qualificazione professionale (compresi TFA e Percorsi Abilitanti) e per sostenere i relativi tirocini ed esami. Non è prevista la fruizione dei permessi per attività di studio, salvo diversa previsione nel Contratto Integrativo Regionale. È ammessa al beneficio anche la frequenza di lezioni online, purché sia documentabile.

#### **Come possono essere fruiti i permessi?**

I permessi possono essere fruiti ad ore o per l'intera giornata e comunque il CCNL stabilisce che personale interessato ha diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza alle lezioni.

Il personale che fruisce dei permessi deve presentare alla scuola documentazione della iscrizione al corso e della frequenza delle lezioni ed esami, in caso contrario è soggetto al recupero delle retribuzioni percepite nelle ore di permesso non documentate.

La maggiore criticità nella disciplina del diritto allo studio è data dal disallineamento tra l'anno solare di vigenza del beneficio e la durata del contratto di lavoro che è invece riferita all'anno scolastico (così come la durata dei corsi è spesso legata all'anno accademico). I mesi da settembre a dicembre, spesso i più impegnativi per la frequenza dei corsi, non sono coperti dai permessi studio e laddove sussiste l'obbligo di frequenza i docenti sono costretti a ricorrere ad aspettative non retribuite. Escluso anche l'utilizzo di permessi già ottenuti nell'anno solare ma per un diverso corso, poiché la fruizione è vincolata al corso dichiarato nella domanda.